

# REGOLAMENTO

## COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

### Art.1. ATTRIBUZIONI

- 1.1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e leggi Regionali, le attività del Comune di Conza della Campania (AV) nelle materie sub-delegate dalla Regione Campania con L.R. 10/1982 e 16/2004.
- 1.2. La commissione locale per il paesaggio (in seguito **CLP**) è l'organo consultivo del Comune sui provvedimenti amministrativi da emanare nell'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di beni ambientali dalla Regione Campania.
- 1.3. La CLP esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, sui progetti di trasformazione sottoposti all'autorizzazione richiesta dal testo unico approvato con D. Lgs.vo 22 Gennaio 2004 n°42. Essa esprime i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di beni paesaggistici ed ambientali ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, per l'attuazione del D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e delle direttive impartite dalla Autorità sub delegante in esecuzione delle leggi nonché delle norme degli strumenti di pianificazione della tutela paesaggistica.
- 1.4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti repressivi di cui al Capo II del Titolo IV del DPR 06/06/2001 n°380, la CLP esprime parere, ove necessario, sull'esistenza di contrasto con rilevanti interessi ambientali.
- 1.5. La CLP esprime il proprio parere tenendo conto dei principi statuiti dallo Statuto Comunale di Conza della Campania (AV).
- 1.6. Le valutazioni in materia edilizia ed urbanistica propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti sono effettuate dal Responsabile del servizio e/o del procedimento nell'ambito dell'attività istruttoria.
- 1.7. Resta salvo il procedimento del rilascio della autorizzazione paesaggistica anche in caso di opere soggette a CILA o a Segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) quando esse comportino modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici.
- 1.8. Ad ogni singolo componente della commissione sarà corrisposto un compenso per ogni singola pratica conclusa e definita di € 30,00 (euro trenta/00) al lordo degli oneri riflessi e dell'IVA laddove dovuti. Nel rispetto del principio dell'autosufficienza economica della Commissione i suddetti compensi saranno finanziati con i corrispettivi diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati ed introitati dall'Ente, alla cui determinazione provvede periodicamente il Responsabile del Settore competente con apposita determina. Non spetta alcun compenso al Presidente. Solo nel caso di tecnico di altro Ente, competente in materia, all'uopo nominato, il compenso relativo alle spese di trasferta da casa sarà finanziato con i corrispettivi diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati.

### Art. 2. COMPOSIZIONE

- 2.1. La CLP è composta da sei componenti, in qualità di componenti effettivi:

a) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuerà il presidente (RUP/Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia paesaggistico-ambientale) della CLP tra gli organici degli altri Enti con competenze in materia o in mancanza da professionista di comprovata esperienza;

b) da cinque componenti effettivi e tre supplenti di qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ovvero profili inerenti: Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline Pittoriche ed Arti Figurative, Discipline Agricole, Forestali e Naturalistiche, Discipline Storiche, Legislazione dei beni Culturali.

- 2.2.** Per assicurare condizioni di pari opportunità tra i diversi generi e per promuovere la presenza di entrambi i sessi, previa esistenza di candidature dei due generi, la Commissione sarà composta da almeno un componente del genere meno rappresentato.
- 2.3.** Tutti i membri elettivi sono scelti, previa emanazione di apposito avviso pubblico e successiva presentazione dell'istanza munita di curriculum personale, tra coloro che hanno qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- 2.4.** Presenza agli specifici lavori della CLP in qualità di relatore, ove tale funzione non sia svolta dal Responsabile o da un suo delegato, il tecnico dipendente dell'Amministrazione Comunale che abbia curato l'istruttoria del provvedimento, dell'atto o del progetto in esame. Il Presidente della CLP può invitare a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, a specifiche sedute della commissione, o alla trattazione di specifici argomenti di grande rilevanza sotto il profilo storico, studiosi e tecnici particolarmente esperti degli argomenti da trattare nonché altri dipendenti dell'amministrazione comunale o collaboratori del Comune esterni all'amministrazione comunale, operanti nei settori interessati.

### **Art. 3. NOMINA - ELEGGIBILITA' - DURATA**

**3.1.** I componenti effettivi di cui all'art. 2.1) sono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato. Nella deliberazione di consiglio comunale deve risultare per ognuno dei componenti effettivi il corrispondente profilo.

**3.2.** Possono essere componenti della CLP coloro i quali:

- Sono cittadini della comunità europea;
- Hanno raggiunto la maggiore età;
- Hanno conseguito un idoneo titolo di studio (almeno Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento, Laurea Triennale, Diploma Scuola Superiore di II grado);
- Hanno titolo per comprovare la particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- Non ricoprono alcuna carica all'interno del Comune di Conza della Campania (AV);
- Dichiarano di conoscere il presente "REGOLAMENTO" e di accettarne le disposizioni contenute;

**3.3.** I componenti durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive. La CLP può operare in regime di proroga a decorrere dalla data di scadenza e per i successivi 60 giorni. I componenti della CLP decadono a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

**3.4.** I componenti supplenti sostituiranno gli effettivi in via provvisoria o definitiva:

- in via provvisoria in caso di impedimento giustificato e prolungato per oltre un mese di un componente effettivo, per il periodo di durata della causa impeditiva;
- in via definitiva in caso di impedimento assoluto, decadenza o rinuncia; in tale evenienza il componente supplente rimarrà in carica, in luogo dell'effettivo, fino alla naturale scadenza della commissione;
- alla sostituzione provvederà il Presidente della Commissione con comunicazione al supplente vocato; il Presidente darà notizia della sostituzione definitiva al Sindaco e ai Capi Gruppo Consiliari.
- per la sostituzione provvisoria il Presidente avrà cura di convenire i supplenti a rotazione mentre per la sostituzione definitiva il più anziano;

### **Art. 4. FUNZIONAMENTO**

**4.1.** Assume la carica di Presidente della CLP il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

**4.2.** Funge da segretario un componente della Commissione nominato dal Presidente.

**4.3.** La CLP si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, secondo la valutazione del Presidente.

- 4.4.** La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di impedimento di questi, dal suo delegato; la stessa va' recapitata a mezzo dei messi comunali o via Pec o via fax e deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data della seduta e va inviata a tutti i componenti. La presenza, comunque, di tutti i componenti convalida eventuali difetti della procedura di notificazione.
- 4.5.** L'esame delle pratiche avviene secondo l'ordine di protocollo relativo alla presentazione della pratica stessa e secondo i seguenti criteri:
- a)** le pratiche inerenti opere pubbliche o opere di pubblica utilità vanno esaminate in via prioritaria;
  - b)** le pratiche relative alle varianti e alle sanatorie ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 devono essere esaminate con priorità tenendo conto del relativo ordine del protocollo;
  - e)** devono essere esaminate con priorità le pratiche integrate a seguito di richiesta da parte della competente Soprintendenza;
  - d)** hanno priorità le pratiche avente ad oggetto il completamento delle opere "relative al permesso di costruire privo di efficacia per scadenza del termine senza che le previste opere siano state completate.
- 4.6.** La CLP è validamente costituita, ove siano presenti, oltre al Presidente, almeno n° 3 esperti fra i componenti nominati;
- 4.7.** I pareri della CLP sono validamente espressi quando abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. I pareri devono essere adeguatamente motivati.
- 4.8.** Delle sedute della CLP è tenuto, a cura del segretario, un verbale riportante l'indicazione dei presenti, gli elementi sostanziali di ogni intervento, nonché il testo integrale delle proposte di parere, degli eventuali relativi emendamenti, e del parere finale espresso con l'indicazione delle votazioni effettuate e dei diversi voti espressi. I componenti presenti alla seduta hanno diritto a far inserire nel verbale proprie brevi dichiarazioni di voto.
- 4.9.** Il verbale è controfirmato dal Segretario e sottoscritto per approvazione dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica.
- 4.10.** Il segretario provvede inoltre a riportare il parere espresso sulle istanze dei provvedimenti e degli atti esaminati e ad apporre sui relativi elaborati: il numero del verbale, la data e l'esito votazione, ogni elaborato è sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica.
- 4.11.** Per quanto attiene agli argomenti posti all'ordine del giorno la CLP si esprime anche sugli aspetti compositivi e formali dei manufatti edilizi risultanti dalle proposte di trasformazioni, nonché sul loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale, con riferimento a vigenti prescrizioni richiedenti una valutazione tecnico - discrezionale, nonché agli eventuali criteri generali di valutazione della medesima CLP formulati ed esplicitati. A tal fine la CLP può dotarsi dei predetti criteri generali di valutazione e di loro aggiornamenti.
- 4.12.** Ai membri esperti si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n° 39/2013 e s.m.i. in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4.13.** Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla CLP;
- 4.14.** Le incompatibilità, di cui ai commi precedenti, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano *ipso facto* la decadenza da componente della CLP.
- 4.15.** I componenti presenti della CLP sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ai suoi lavori sia nella fase dibattimentale che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro stessi, o i rispettivi coniugi, o loro parenti, e/o affini entro il 3° grado, vi abbiano interesse, in qualità di progettista, o di direttore dei lavori, o di assuntori dei lavori, o di proprietari o a qualsiasi titolo partecipante alla proprietà, di immobili interessati. E' fatta eccezione per il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, e per suo eventuale delegato, ove si tratti di proposte di strumenti urbanistici comunali o di variazione

degli stessi di iniziativa pubblica oppure di progetti di opere pubbliche comunali ove questi ultimi soggetti figurino quali progettisti.

**4.16.** A ricorrere dei casi di cui al comma precedente i soggetti tenuti all'obbligo ivi posto devono segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'eventuale allontanamento, e della mancata partecipazione alla discussione e al voto, deve essere fatta menzione del verbale.

## **Art. 5. RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI**

**5.1.** Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo che non si trova stabilito o specificato in esso, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi valore di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania, nonché dello stato ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applicazione.

**5.2.** Laddove il presente regolamento fa riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi valore di leggi e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di leggi, di atti aventi valore di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.

**5.3.** Le variazioni tecniche del presente regolamento necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi, da atti aventi valore di leggi o da atti amministrativi della Regione Campania e dello Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente regolamento caratteri di sistematicità e di unitarietà sono apportate mediante deliberazione del Consiglio Comunale soggetta a mera esecutività della deliberazione di approvazione.

**5.4.** Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare precedente risulta abrogata; anche le ulteriori norme comunque adottate dal Comune di Conza della Campania (AV) che risultino in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento si devono considerare implicitamente abrogate.

**5.5.** Copia del presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line a disposizione del pubblico affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento